

**DOCUMENTO PER LA CONSULTAZIONE
759/2017/R/GAS
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI
RICONOSCIMENTO DI COSTI RELATIVI A
FUNZIONI INERENTI ALL'ATTIVITÀ DI
MISURA SULLE RETI DI DISTRIBUZIONE DI
GAS NATURALE**

Osservazioni ANIGAS

Milano, 11 dicembre 2017

Premessa

Anigas con il presente documento, illustra le proprie osservazioni al documento di consultazione n. 759/2017/R/GAS (di seguito DCO) con cui l'Autorità per l'Energia Elettrica il Gas e il Sistema Idrico (di seguito AEEGSI) espone le proposte di revisione delle componenti a copertura dei costi relativi al servizio di misura sulle reti di distribuzione di gas naturale, per gli anni 2018 e 2019, con particolare riferimento:

- ai criteri per la definizione dei costi standard di installazione e messa in servizio degli *smart meter*, (di seguito anche GdM *smart*) modificando in maniera sostanziale il meccanismo di *sharing* tra costi effettivi e costi *standard*
- ai costi delle verifiche metrologiche, dei sistemi di telelettura/telegestione e dei concentratori
- modalità di riconoscimento su base parametrica dei costi relativi ai sistemi di telelettura/telegestione e dei costi dei concentratori.

OSSERVAZIONI DI CARATTERE GENERALE

Non si ritiene condivisibile il nuovo criterio di *sharing* prospettato nel DCO ritenendolo non coerente con i principi che dovrebbero incentivare il progressivo efficientamento dei costi a vantaggio dei clienti finali.

Già l'attuale *sharing* al 50% appiattisce le efficienze dei distributori che riescono a contenere i costi al di sotto del costo *standard* e, al contrario, giustifica i soggetti meno efficienti (con costi dichiarati superiori al costo *standard*) consentendogli il dimezzamento delle proprie perdite.

La riduzione dello *sharing* tra costi effettivi e costi *standard* al 30% andrebbe a scoraggiare ulteriormente i distributori virtuosi che vedrebbero penalizzate le loro progressive efficienze in virtù di un meccanismo che invece andrebbe a giustificare maggiormente costi superiori rispetto al costo *standard*.

La negatività di tale scenario verrebbe poi ulteriormente amplificata dalla previsione contenuta nel punto 3.2 del DCO, in virtù degli ulteriori prospettati obblighi di messa in servizio degli *smart meter* che l'Autorità fisserà come obiettivo fino al 2020.

Per quanto concerne le componenti a copertura dei costi operativi di installazione, manutenzione e raccolta, Anigas ritiene che i moderni GdM *smart* siano assimilabili sostanzialmente ad apparecchiature elettroniche e non più a semplici strumenti meccanici; da ciò consegue che deve esserne opportunamente valutata l'effettiva vita utile, che potrebbe anche risultare sensibilmente inferiore ai 15 anni attualmente previsti dalla regolazione.

In coerenza con quanto già espresso in risposta al DCO 629/2016/R/GAS “*Criteri per l’aggiornamento infraperiodo per il triennio 2017-2019 della regolazione tariffaria dei servizi di distribuzione e misura del gas (RTDG)*”, si chiede all’AEEGSI di valutare l’introduzione di nuovi valori di ***t(ins)*** e ***t(rac)*** a copertura dei costi operativi afferenti i GdM *smart*, per le attività di gestione che non caratterizzano i contatori tradizionali e meglio illustrati in seguito, nella risposta allo spunto di consultazione S5.

In relazione alle ipotesi di determinazione delle componenti a copertura dei costi per il sistema di telelettura/telegestione e dei costi dei concentratori si ritiene opportuno, per le motivazioni espresse in risposta allo spunto di consultazione S7, anziché adottare valori medi parametrici riferiti a livelli di costo unitario per punti di prelievo (PdR) previsti negli anni a regime e tenuto conto che nel 2018 e 2019 non ci si troverà effettivamente in una condizione di regime¹, mantenere almeno fino al termine del quarto periodo di regolazione il riconoscimento dei costi per gli investimenti sostenuti da ogni impresa distributrice sulla base del metodo del costo storico rivalutato, rinviando l’eventuale applicazione di un tetto al riconoscimento tariffario al completamento dei necessari approfondimenti e comunque non prima di aver debitamente coinvolto le imprese distributrici.

In ogni caso, qualora l’AEEGSI intendesse comunque riconoscere tali costi di investimento su base parametrica, si ritiene che:

- debbano essere previste due componenti distinte, una a copertura dei costi di telelettura/telegestione ed una a copertura dei costi dei concentratori e che tali componenti debbano essere opportunamente dimensionate al fine di garantire la remunerazione e l’ammortamento non solo degli investimenti prospettici ma anche di quelli già consuntivati dalle imprese di distribuzione nonché dei correlati costi operativi;
- i valori delle componenti parametriche applicate, non essendo ancora in una situazione di regime dovrebbero risultare nel loro complesso sensibilmente superiori rispetto ai valori prefigurati nel DCO in riferimento – appunto – agli anni a regime (dopo il 2019 - 2020).

Inoltre, come precisato alla risposta S10, si ritiene che i costi dei concentratori debbano essere più propriamente inclusi nel perimetro degli investimenti di località.

¹ L’Autorità considera come anni a regime quelli “in cui la percentuale di PdR serviti coperta con *smart meter* in servizio è almeno pari all’80%”. Tale circostanza tuttavia non corrisponderà sicuramente agli anni 2018 e 2019, dato che in base agli obiettivi attualmente stabiliti fino a tutto il 2018 e a quelli che a breve saranno individuati, secondo quanto preannunciato, fino al 2020, una percentuale di *smart meter* in servizio per almeno l’80% dei PdR potrà effettivamente concretizzarsi solo dopo il 2019 (ed esclusivamente per le imprese con più di 200.000 clienti finali serviti).

RISPOSTE AI SINGOLI SPUNTI DI CONSULTAZIONE

CRITERI PER LA DEFINIZIONE DEI COSTI STANDARD PER GLI ANNI 2018 E 2019

S1. Osservazioni in relazione all'ambito di copertura dei costi standard e, in particolare, al trattamento dei costi relativi alle SIM.

Anigas non ritiene corretta l'enucleazione dei costi di acquisto delle schede SIM dai costi capitalizzati degli *smart meter*.

La SIM è infatti parte integrante dello smart meter a tutti gli effetti, tant'è che senza di essa quest'ultimo perderebbe in toto la sua funzionalità in termini di telelettura/telegestione.

Per tale motivo si ritiene che tali costi debbano rientrare negli investimenti di località e non nel perimetro delle immobilizzazioni centralizzate, anche in considerazione di eventuali migrazioni del cespite, unitamente alla SIM in esso collocato, dal gestore uscente al gestore entrante in esito allo svolgimento delle gare per ambito.

Con l'occasione, per le ragioni più volte rappresentate dalle imprese distributrici, si ribadisce che anche i concentratori dovrebbero parimenti essere ricompresi tra i cespiti di località, in quanto anch'essi strettamente correlati agli smart meter e quindi oggetto di migrazione in sede di gara.

S2. Osservazioni in relazione ai criteri per la definizione dei costi standard per gli anni 2018 e 2019.

Al punto 12.5 del DCO è confermata l'impostazione di fissare il livello dei costi *standard* tenendo conto dell'esigenza di dare uno stimolo alle imprese a superare l'obiettivo dell'Autorità, consentendo alle imprese più efficienti di trattenere una quota delle efficienze conseguite.

Dall'analisi dei dati disponibili l'Autorità evidenzia peraltro (punto 12.12 del DCO) che a livello medio aggregato di settore i livelli dei costi standard individuati dal regolatore sono stati inferiori rispetto ai costi effettivi sostenuti dagli operatori, anche se ci sono tuttavia casi di singole imprese che hanno "battuto" il *benchmark* del regolatore. Ciò testimonia una situazione complessiva di costi effettivi sostenuti dalle imprese ad un livello meno efficiente di quello stabilito dal regolatore; situazione proprio in ragione della quale le imprese più efficienti dovrebbero essere adeguatamente incentivate a mantenere i livelli di efficienza raggiunti o, se possibile, a fare ancora meglio.

Più in dettaglio si ritiene che la definizione dei costi standard per gli anni 2018 e 2019 dovrebbe avvenire in base a criteri omogenei, tenendo anche conto che per le classi maggiori di G6 il *roll out* è ormai completato e quindi il costo standard incide solo sulle nuove installazioni, mentre per le classi G4 e G6 il piano di installazione deve essere ancora in gran parte attuato e quindi i relativi costi standard hanno riflessi più rilevanti.

S3. Osservazioni in relazione alla determinazione della percentuale di *sharing* dei maggiori/minori costi di investimento sostenuti dalle imprese rispetto allo standard.

Richiamando integralmente quanto espresso in premessa, Anigas non ritiene condivisibile la riduzione al 30% dello *sharing* tra costi effettivi e *standard*.

Un percorso improntato all'efficienza dei costi dovrebbe favorire la riduzione progressiva degli stessi per la messa in servizio degli *smart meter*, introducendo un meccanismo di riconoscimento maggiormente legato al costo *standard* (esattamente antitetica rispetto alla modifica descritta nel DCO).

La riduzione dello *sharing* tra costi effettivi e costi *standard* al 30% andrebbe a premiare ulteriormente le mancate efficienze di quegli operatori che presentano costi superiori a quello *standard* penalizzando, per converso, chi invece fa efficienza: in tal modo, la regolazione non realizza un meccanismo virtuoso in grado di contenere i costi ma legittima il perdurare delle inefficienze.

Peraltro, si ritiene opportuno evidenziare che la ridefinizione della percentuale di *sharing* dei maggiori/minori costi di investimento sostenuti dalle imprese rispetto al costo *standard* viene qui ipotizzata in corso di periodo di regolazione. Un tale intervento compromette il principio di affidamento degli operatori in un quadro regolatorio certo e stabile, anche in riferimento al livello di incentivo all'efficienza. Per questo motivo si ritiene che simili valutazioni dovrebbero essere se mai rimandate alla definizione delle regole del prossimo periodo regolatorio, che decorrerà dal 2020 in poi, mantenendo sino al 2019 l'impostazione simmetrica (50%-50%) vigente.

Per queste motivazioni si ritiene che l'attuale percentuale di *sharing* debba essere mantenuta (se non rafforzata a maggior stimolo dell'efficienza), mentre quella proposta dal DCO si configura controproducente per il sistema nel suo complesso.

REVISIONE DELLA COMPONENTE Δ CVER

S4. Osservazioni rispetto alle eventuali esigenze di prevedere deroghe ai sensi di quanto previsto dall'articolo 18, comma 7, del decreto 93/17.

In relazione alle verificazioni periodiche introdotte dal D.M. 93/17 su tutti i *meter* dei GdM di classe >G6, si ritiene che la tempistica prospettata dalla nuova normativa debba essere riconsiderata dall'AEEGSI in termini più ampi, consentendo agli operatori di attenuare gli impatti gestionali ed economici da essa derivanti, in relazione ad operazioni che, a titolo esemplificativo e non esaustivo, elenchiamo di seguito:

- installazione di un nuovo misuratore presso l'utenza interessata dalla verifica, con ricollegamento dell'*add-on*, al fine di garantire comunque la continuità della fornitura al cliente;
- invio del misuratore oggetto di verifica a un laboratorio accreditato;

- reimpiego del misuratore verificato presso altra utenza, che potrebbe anche essere ubicata in un diverso comune.

Per quanto sopra, si auspica una diluizione delle tempistiche previste dal Decreto, tale da consentire alle imprese di distribuzione di programmare, in luogo della verifica, il rinnovamento del parco contatori in questione, dando priorità nella verifica ai misuratori in via di completamento della vita utile.

S5. Osservazioni in relazione alle ipotesi di revisione delle modalità di riconoscimento dei costi delle verifiche metrologiche.

Anigas, alla luce della recente entrata in vigore delle disposizioni del DM 93/17, considera ragionevole, almeno in una prima fase a partire dal 2018, l'orientamento dell'AEEGSI di prevedere l'adozione di soluzioni di riconoscimento dei costi basate su logiche c.d. "a consuntivo".

In un secondo momento, stante la complessità della materia, si ritiene opportuno un nuovo confronto con i soggetti in causa.

Più in generale, anche con riferimento ai costi di gestione dei misuratori, e in coerenza con quanto già espresso in risposta al DCO 629/2016 e della comunicazione Prot. 181/17 DIGE del 20.06.2017 con relativa nota tecnica allegata, si richiede a codesta Autorità di valutare l'introduzione di nuovi valori di ***t(ins)*** e ***t(rac)*** a copertura dei costi operativi afferenti gli smart meter, per le attività di gestione che non caratterizzano i contatori tradizionali che, a titolo esemplificativo e non esaustivo, per la ***t(ins)*** riguardano:

1. sostituzione e smaltimento batterie al litio metallico ogni 4 anni per i contatori >G6 (stima 3 volte nei 15 anni), e ogni 8 anni per i meter con calibro G4 e G6, stimando per questi ultimi ulteriori oneri per sostituzioni straordinarie delle batterie e relativo smaltimento per un ulteriore 20% di smart meter a causa di esaurimento anticipato (es. a causa di frequenti aggiornamenti firmware);
2. gestione allarmi/segnalazioni e aggiornamenti firmware e supporto clienti per le nuove funzionalità;
3. interventi in campo per ripristino corretto funzionamento a seguito allarmi/segnalazioni (frequenza correlata al calibro del misuratore);

e per la ***t(rac)*** riguardano:

1. costi di comunicazione GPRS e gestione piattaforma telefonica;
2. costi di validazione e registrazione letture, in considerazione del maggior volume di dati di misura trattato;
3. letture in campo degli smart meter che non trasmettono la lettura a causa di mal funzionamento temporaneo o di assenza copertura telefonica.

Su questo punto risultano necessari specifici approfondimenti non solo in relazione alle modalità di compilazione dei rendiconti annuali separati da parte delle imprese di

distribuzione ma soprattutto sui costi prospettici che le imprese dovranno sostenere nei prossimi anni, anche concentrati nel tempo (es. sostituzione batterie esauste), per la gestione dei smart meter G4+G6, che oggi sono solo in minima parte presenti nei rendiconti annuali separati.

S6. Osservazioni in relazione all'ipotesi di introdurre tetti massimi ai riconoscimenti dei costi per verifica. Si chiede di formulare un'ipotesi relativa ai criteri di definizione dei tetti e alla loro quantificazione.

In coerenza con quanto espresso nel precedente quesito, non si ritiene opportuno, introdurre tetti massimi al riconoscimento dei costi per la verifica previsti dal Decreto 93/17.

È necessario che il nuovo quadro normativo abbia maturato un adeguato periodo di attuazione prima di poter definire valori di *benchmark* utili per fissare un valore di tale tetto, vista, fra l'altro, la complessità gestionale sopra descritta.

DETERMINAZIONE DELLE COMPONENTI A COPERTURA DEI COSTI CENTRALIZZATI PER IL SISTEMA DI TELELETTURA/TELEGESTIONE E DEI COSTI DEI CONCENTRATORI

S7. Osservazioni con riferimento ai criteri di riconoscimento dei costi relativi ai sistemi di telelettura/telegestione e dei costi relativi ai concentratori su base parametrica.

In relazione alle ipotesi di determinazione delle componenti a copertura dei costi per il sistema di telelettura/telegestione e dei costi dei concentratori si ritiene opportuno, anziché adottare valori medi parametrici, mantenere almeno fino al termine del quarto periodo di regolazione il riconoscimento dei costi per gli investimenti sostenuti da ogni impresa distributrice sulla base del metodo del costo storico rivalutato, rinviando l'eventuale applicazione di un tetto al riconoscimento tariffario al completamento dei necessari approfondimenti.

Ciò, peraltro, in ragione del fatto che i sistemi di telelettura/telegestione sono in continua evoluzione per tenere conto sia delle esigenze legate alle problematiche che si stanno manifestando nel corso della gestione degli apparati, sia della evoluzione tecnologica degli stessi.

Considerato che le imprese di distribuzione hanno già effettuato rilevanti investimenti per lo sviluppo dei sistemi di telelettura/telegestione e dei concentratori che si protrarranno anche nei prossimi anni e che l'AEEGSI intende comunque effettuare ulteriori verifiche e approfondimenti in relazione ai costi previsti dichiarati dalle imprese anche tramite analisi di *benchmark*, si ritiene opportuno che, fino al termine del periodo di regolazione, venga previsto il mantenimento delle componenti TEL e CON espresse in euro con il loro

aggiornamento annuale secondo la vigente regolazione tariffaria in funzione degli investimenti effettivamente realizzati dalle imprese.

Il riconoscimento dei costi effettivamente sostenuti si rende ancor più necessario tenuto conto che gli investimenti per lo sviluppo dei sistemi di telelettura/telegestione e dei concentratori forniscono un significativo contributo alla modernizzazione del settore della distribuzione del gas.

Si ritiene che nell'attuale fase ancora non a regime, l'adozione di una metodologia parametrica non sia in grado di remunerare correttamente gli investimenti effettuati dalle singole imprese.

La fissazione di parametri d'investimento e di ammortamento medi di settore penalizza gli operatori impegnati in attività d'investimento e premia quelli che non effettuano i necessari investimenti e che si trovano comunque riconosciuta una quota di remunerazione.

La standardizzazione del riconoscimento tariffario, tanto più se effettuata adottando un unico valore per tutti gli operatori, non è in grado di remunerare l'attività d'investimento effettivamente svolta da ciascuna impresa.

Inoltre, nel caso di adozione di valori parametrici a copertura dei costi per il sistema di telelettura/telegestione e dei costi dei concentratori, si ritiene che il livello del capitale investito debba essere determinato con riferimento al sottoinsieme di imprese utilizzato per la fissazione del costo operativo riconosciuto, in modo da garantire una più coerente copertura dei costi, tenuto conto delle differenti soluzioni *make or buy* e quindi del diverso grado di terziarizzazione delle funzioni centralizzate tra imprese.

In ogni caso, ove l'Autorità intendesse comunque dal 2018 optare per un riconoscimento su base parametrica per i costi per il sistema di telelettura/telegestione e per i costi dei concentratori, come già anticipato nelle *Osservazioni di carattere generale* si ritiene che:

- debbano essere previste due componenti distinte, una a copertura dei costi di telelettura/telegestione ed una a copertura dei costi dei concentratori, come meglio evidenziato in risposta allo spunto di consultazione S10;
- i valori delle componenti parametriche applicate, non essendo ancora in una situazione di regime debbano risultare nel loro complesso sensibilmente superiori rispetto ai valori prefigurati nel DCO in riferimento – appunto – agli anni a regime (dopo il 2019 - 2020).

S8. Osservazioni sull'orizzonte temporale per il calcolo della quota a copertura dei costi di capitale.

Non condividendo l'utilizzo della base parametrica per il riconoscimento di tali costi, Anigas non concorda sull'adozione dell'orizzonte temporale prospettato. In ogni caso, ove l'Autorità intendesse comunque dal 2018 optare per un riconoscimento su base parametrica per i costi per il sistema di telelettura/telegestione e per i costi dei concentratori in relazione alla rapidità di invecchiamento tecnologico (anche inferiori ai 5

anni) delle apparecchiature dei sistemi in questione, l'orizzonte temporale più congruo parrebbe quello dei 5 anni.

S9. Osservazioni rispetto alle ipotesi di differenziazione dei corrispettivi per classe dimensionale e alle relative tempistiche di riallineamento.

Anigas non condivide – per le motivazioni già espresse – l'utilizzo della base parametrica per il riconoscimento di tali costi, e tale valutazione riguarda anche i sottostanti aspetti metodologici di dettaglio, tra cui la differenziazione dei corrispettivi parametrici in base alle dimensioni dell'impresa distributrice, con graduale riallineamento a un valore unico nazionale.

S10. Osservazioni rispetto alle ipotesi di accorpamento delle componenti $t(tel)_t$ e $t(con)_t$.

Anigas non ritiene condivisibile l'ipotesi dell'Autorità di introdurre un'unica componente, espressa in euro per punto di riconsegna, a copertura sia dei costi di telelettura/telegestione sia dei costi dei concentratori e facendo riferimento solo a dati di costo prospettici la cui quantificazione nella misura proposta risulta insufficiente. Al riguardo si ricorda che si è ancora in attesa di completare, alla luce dei chiarimenti richiesti a seguito della riunione congiunta del 27 giugno 2017 con gli uffici dell'Autorità, la verifica delle modalità secondo le quali, in assenza - appunto - dei citati chiarimenti, le aziende possono aver eterogeneamente fornito dati, di cui potrebbe quindi necessaria la revisione e/o rettifica, secondo quanto evidenziato nella nota interassociativa del 19 luglio 2017.

Qualora l'AEEGSI intendesse comunque riconoscere tali costi di investimento su base parametrica, si ritiene che debbano essere previste due componenti distinte, una a copertura dei costi di telelettura/telegestione ed una a copertura dei costi dei concentratori e che tali componenti debbano essere opportunamente dimensionate al fine di garantire la remunerazione e l'ammortamento non solo degli investimenti prospettici ma anche di quelli già consuntivati dalle imprese di distribuzione nonché dei correlati costi operativi.

Peraltro, come osservato in più occasioni e come anche ricordato in risposta allo spunto di consultazione S1, si ritiene che i costi dei concentratori debbano essere più propriamente inclusi nel perimetro degli investimenti di località: il corto raggio di comunicazione tra misuratori e concentratori richiede, infatti, che questi ultimi siano associati ad ogni comune e che il sistema formato da concentratori e *smart meter* sia considerato come parte integrante della rete di distribuzione cittadina.

Tali costi dovrebbero pertanto rientrare nel riconoscimento puntuale degli investimenti effettivamente realizzati dalle imprese sulle località e non nel perimetro delle immobilizzazioni centralizzate, assicurando la compatibilità con la migrazione verso il nuovo assetto di settore in esito allo svolgimento delle gare per ambito.